

BOZZE DI STAMPA

4 dicembre 2025

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento
del personale ricercatore e docente universitario (1518-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

1.3

RANDO, D'ELIA, VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO, ALOISIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.»

1.5

D'ELIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO, SBROLLINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, CASTELLONE, CRISANTI, MAGNI, RANDO, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "settore concorsuale" e "settore scientifico disciplinare", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "gruppo scientifico-disciplinare;

b) al comma 3, le parole "settori concorsuali" e "settori scientifici disciplinari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "gruppi scientifici-disciplinari;

c) al comma 3, lettera b), le parole "a dieci" sono sostituite dalle seguenti "a cinque per l'accesso alla prima fascia dei professori e a tre per l'accesso alla seconda fascia dei professori";

d) al comma 3, lettera f), al secondo periodo, dopo le parole "La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera" sono inserite le seguenti "non può durare più di due anni e.";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il possesso dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 3, lettera), è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.

3-ter. Successivamente alla verifica del possesso e della quantità di cui al comma 3-bis, le commissioni di cui al comma 3, lettera f), procedono alla valutazione della qualità e della pertinenza in base alla declaratoria del Gruppo scientifico-disciplinare, in conformità e nel rispetto dei principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea C/2023/1640."

1.7

CATTANEO, CASTELLONE, ALOISIO, UNTERBERGER, RANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascuna Area di settori scientifico-disciplinari di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.».

Conseguentemente:

- *all'art. 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «Area di settori scientifico-disciplinari»;*

- *all'art. 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «Area di settori scientifico-disciplinari».*

1.8

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo le parole «per ciascun gruppo scientifico-disciplinare,» inserire le seguenti: «in conformità agli attuali valori-soglia come stabiliti e certificati,».

1.9

SBROLLINI, RANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sentito il CUN,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative della comunità scientifica,»;

b) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma determina i suddetti requisiti in armonia con la disciplina previgente, senza incrementare i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica ivi previsti.»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo stabilisce altresì i requisiti minimi necessari e le caratteristiche delle attività e dei titoli di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 2, anche mediante l'attribuzione di punteggi numerici ove possibile.»;

d) al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: «, incluse le modalità per la presentazione anche in forma digitale dei titoli e delle attività attestanti i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l'individuazione del soggetto competente a effettuare la verifica dei suddetti requisiti, sotto la supervisione di almeno un professore ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata presentata la dichiarazione.»

1.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO, ALOISIO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo le parole: «sentito il CUN,» inserire le seguenti: «, nonché sentite le società scientifiche nazionali rappresentative e le organizzazioni universitarie di settore.»

1.12

SBROLLINI, RANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: «sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni» con le seguenti: «sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a sei anni.»

1.14

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i requisiti di produttività e qualificazione artistico-scientifica di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), tenendo conto delle specificità dei linguaggi artistici, della ricerca performativa e delle diverse forme di produzione e documentazione della ricerca artistica.»

1.18 (testo 2)

CATTANEO, CASTELLONE, UNTERBERGER, ALOISIO, RANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la cotitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca nonché i principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/1640/2023.»

1.200

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sostituire le parole: «Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione» con le seguenti: «Tra i requisiti di cui al comma 1, possono essere considerati».

1.201

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», al comma 2, dopo le parole: «in considerazione» inserire le seguenti: «i principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/2023/1640,».

1.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO, ALOISIO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono definite linee guida vincolanti sui criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

scientifiche ai fini delle procedure di cui al presente articolo, al fine di garantire uniformità nazionale e ridurre il contenzioso».

1.34

CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso "Art. 16", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I candidati più meritevoli, come indicati dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 18, comma 1, lettera «b-bis», devono possedere come valore numerico degli indicatori di qualità ANVUR un valore non inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata, altrimenti non possono essere chiamati dall'università cui appartiene il suddetto dipartimento.»

1.35

CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso "Art. 16", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. I candidati vincitori di concorso che non soddisfino i criteri di chiamata presso l'università che ha bandito lo stesso possono, tuttavia, essere chiamati nei successivi cinque anni dalla stessa università qualora raggiungano successivamente la soglia degli indicatori o da altra università per la quale soddisfino il requisito.»

1.202

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Sopprimere il comma 1-bis.

1.203

SBROLLINI

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis» sostituire le parole: «la pubblicazione delle liste, con validità biennale» con le seguenti: «le operazioni di sorteggio ai fini della pubblicazione delle liste, le quali hanno validità biennale»

1.204

TURCO, CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «settore scientifico-disciplinare»;

b) al comma 2 sostituire le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «settore scientifico-disciplinare»;

c) al comma 4 sostituire le parole «gruppi scientifico-disciplinari» con le seguenti: «settori scientifico-disciplinari».

1.205

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.».

1.206

CATTANEO

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.»;

b) al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio»;

c) *al comma 2, secondo periodo, dopo la parola «liste» inserire le seguenti: «è obbligatoria ed».*

1.207

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 4.

1.208

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Sopprimere il comma 2.

1.209

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.210

CATTANEO

Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire ovunque ricorrano le parole: «uno o più settori scientifico disciplinari» con le seguenti: «due o più settori scientifico disciplinari».

Conseguentemente:

- *al comma 2, lettera b-bis), sopprimere il numero 3);*
 - *al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «uno o più settori scientifico disciplinari» con le seguenti: «due o più settori scientifico disciplinari»;*
 - *al comma 3, lettera b-bis), sopprimere il numero 3).*
-

1.211

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera a), numero 1-bis), capoverso «a-bis)», sostituire le parole: «con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1» con le seguenti: «dal Ministro dell'università e della ricerca;».

1.212

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso «b-bis)», al numero 2), dopo la parola: «sorteggiati» inserire le seguenti: «dal Ministero».

1.213

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso «b-bis)», al numero 3), sostituire le parole: «medesimo settore» con le seguenti: «sette stesso».

1.214

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere il capoverso «b-ter)».

1.215

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera a), numero 3), al capoverso «b-ter)», sopprimere le parole da: «integrazione dei criteri» alle seguenti: «quelli di cui al numero 1)».

1.68

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), anche sulla base dei risultati, delle attività e delle pratiche risultanti dal *curriculum* redatto in base al formulario *standard* predisposto da ANVUR sulla base delle migliori pratiche europee."».

1.69

CRISANTI, RANDO, ALOISIO

Al comma 2, alla lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle procedure di chiamata di professori di prima fascia, la valutazione di cui ai periodi precedenti tiene conto altresì della continuità e dell'effettiva maturazione della produzione scientifica e dell'attività didattica con riferimento alla data di conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale".»

1.216

MATERA

Al comma 2, lettera a), numero 5) sostituire la lettera d-bis) con la seguente: «d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati».

1.70

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la lettera d-bis) con la seguente:

«d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti del curriculum dei candidati;».

1.71

CRISANTI, RANDO, ALOISIO

Al comma 2, lettera a), numero 5), al capoverso «d-bis)», dopo le parole: «pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: « , del loro impatto, calcolato in termini di citazioni normalizzate in base alla numerosità delle pubblicazioni in quel settore, e del loro contributo alla formulazione di leggi e linee guida di interesse nazionale ed internazionale, al deposito di brevetti di invenzione industriale, allo sviluppo di prodotti e farmaci e/o in generale al dibattito scientifico ed accademico sull'argomento della pubblicazione.»

1.217

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Al comma 2, lettera a), numero 5, capoverso «d-bis)» sostituire le parole: «svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso» con le seguenti: «espletazione di una prova didattica, nel campo dello specifico settore scientifico-disciplinare o gruppo disciplinare del concorso bandito, volta ad accertare le competenze del docente nel processo di insegnamento-apprendimento in presenza, a distanza o in forma ibrida (blended). Nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati».

1.218

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso «d-bis)», sostituire le parole: «individuato dalla commissione» con le seguenti: «a scelta del candidato».

1.219

TURCO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Al comma 2, lettera a), numero. 5, capoverso «d-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché di una prova didattica specifica per i candidati che non sono docenti universitari iscritti al ruolo».

1.80

CRISANTI, RANDO, ALOISIO

Al comma 2, alla lettera a), numero 5), dopo la lettera «d-ter)», aggiungere la seguente:

«d-quater) ai fini della chiamata, gli atenei devono selezionare esclusivamente il o i candidati che abbiano come valore numerico degli indicatori di qualità ANVUR un valore non inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata. Il candidato che sia ricercatore o professore associato in servizio presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata, il quale non soddisfi il requisito di cui al periodo precedente, può essere chiamato nei successivi cinque anni dalla stessa università qualora raggiunga il suddetto requisito o da un dipartimento di altra università, in relazione al quale soddisfi il medesimo requisito»;

1.84

PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.220

SBROLLINI

Al comma 2, lettera d), capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «di natura non regolamentare»

1.90

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO, ALOISIO

Al comma 2, lettera d), capoverso «4-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che le valutazioni periodiche di cui al presente comma non producono effetti automatici sulla distribuzione della quota base del Fondo di finanziamento ordinario tra gli atenei».

1.221

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Sopprimere il comma 3.

1.222

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.223

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), le parole »settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari« sono sostituite dalle seguenti »gruppo scientifico-disciplinare con relativa declaratoria e con eventuale indicazione del settore scientifico-disciplinare per l'attività didattica, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;«.

1.224

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 3, lettera b), al numero 1-bis), al capoverso «a-bis)», sostituire le parole: «con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1» con le seguenti: «dal Ministero».

1.225

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 3, lettera b), al numero 2), al capoverso «b-bis)», al numero 2) dopo la parola: «sorteggiati» inserire le seguenti: «dal Ministero».

1.226

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso «b-bis)», al numero 3), sostituire le parole: «medesimo settore» con le seguenti: «sette stesso».

1.227

MATERA

Al comma 3, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da : «e dopo le parole» fino alla fine del periodo.

1.228

CATTANEO

Al comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: «una prova didattica», inserire le seguenti: «, aperta ai membri del dipartimento universitario interessato dalla procedura di reclutamento,».

1.114

D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono abrogati.».

1.117

CRISANTI, RANDO, ALOISIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli atenei che non soddisfano i criteri di qualità, di ricerca, di insegnamento, nonché i valori etici stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca non possono bandire concorsi fino a che non soddisfino i suddetti criteri e valori.»

1.229

PIRONDINI

Dopo il comma 3-ter, inserire i seguenti:

«3-ter.1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca".

3-ter.2. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

3-ter.3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica.

3-ter.4. A decorrere dall'anno 2026, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziare per il programma "Progetti di rilevante interesse nazionale" (PRIN) è destinata a progetti in cui siano benefi-

ciarie una o più istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università o Enti pubblici di ricerca».

3-ter.5. Agli oneri di cui ai commi da 3-ter.1 a 3-ter.4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.230

PIRONDINI

Dopo il comma 3-ter, inserire i seguenti:

«3-ter.1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6 è sostituito con il seguente: "6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti".

3-ter.2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.

3-ter.3. Per le finalità di cui al comma 3-ter.1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.231

PIRONDINI

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-ter.1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «diplomi accademici di primo e secondo livello» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «laurea e laurea magistrale».

ORDINE DEL GIORNO

G1.200

PIRONDINI, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*, premesso che:

il comma 1-*bis* - inserito dai lavori svolti presso la 7^a Commissione permanente - ha introdotto l'articolo 17-*bis* alla legge 30 dicembre 2020, n. 240, in materia di «Liste per le Commissioni giudicatrici»;

al comma 1, detto articolo 17-*bis* stabilisce che: «Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici»;

considerato che:

durante l'*iter* dei lavori in Commissione è stato accolto l'ordine del giorno G/1518/1/7 (testo 2) che impegna il Governo «ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, affinché venga previsto un adeguato *budget* assunzionale, insieme con lo stanziamento delle relative risorse, finalizzato all'organico del sistema AFAM»;

valutato altresì che:

sempre presso la 7^a Commissione del Senato è stato accolto da ultimo, l'ordine del giorno G/1689 Sez. I/4/7 (testo 2) che impegna il Governo «a valutare, nell'ambito degli strumenti già in fase di implementazione e nel quadro della progressiva internazionalizzazione della formazione superiore, l'opportunità di adottare una denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni

AFAM coerente con quella adottata nel contesto europeo e internazionale, anche al fine di rafforzare la riconoscibilità e l'attrattività del sistema formativo italiano», nonché «a proseguire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nell'ambito della cornice normativa, come da ultimo riformata con i d.P.R. 82/2024 e 83/2024, il percorso di valorizzazione delle professionalità che operano nelle Istituzioni AFAM [...]»;

impegna il Governo, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento e valutazione, a valutare l'opportunità di:

- estendere esplicitamente all'AFAM il meccanismo di definizione dei criteri di accesso alle procedure di reclutamento, oggi concepito unicamente per l'Università;

- riconoscere la necessità di parametri qualitativi, nei processi valutativi, coerenti con la natura della produzione artistica e performativa, ripensando l'applicazione di modelli valutativi esclusivamente bibliometrici, che possono rivelarsi incongrui o limitativi;

- inserire formalmente il CNAM-AFAM nel processo consultivo, quale organo rappresentativo della comunità accademico-artistica, analogamente al ruolo svolto dal CUN per l'Università;

- consolidare la parità di dignità tra i sistemi universitario e AFAM nell'accesso alla docenza e nella valutazione della ricerca, in linea con i principi della legge 508/1999 e delle più recenti evoluzioni legislative.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

2.200

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso «3-bis» sopprimere le parole da: «a condizione» fino alle seguenti: «turn over».

2.201

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del fondo per il finanziamento ordinario stabilisce il reintegro dei punti organico per le università dalle quali sono disposti i trasferimenti.».

2.202

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso «3-bis», al terzo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

Art. 3

3.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO, ALOISIO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. È fatto salvo il diritto degli studiosi già abilitati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad accedere alle procedure di chiamata fino alla scadenza della loro abilitazione, senza ulteriori adempimenti».

3.4

PIRONDINI, ALOISIO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le parole:* «, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti «della commissione nominata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata,»;

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «6-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è illimitata.»

3.200

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per coloro che non sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240 del 2010, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono definiti, per i trentasei mesi successivi alla data in vigore della presente legge, in conformità ai titoli e ai valori-soglia di cui al decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023.»;

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
